

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

1/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiario, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zaccà, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

PROCESSO PENALE TELEMATICO. I PRINCIPI, LE QUESTIONI APERTE, I CASI PROBLEMATICI DI DEPOSITO, I RECENTI ORIENTAMENTI DI LEGITTIMITÀ

di Antonio Pugliese

Con il passaggio al processo penale telematico emergono diversi dubbi applicativi, questioni dagli immediati risvolti pratici e in grado di impattare, direttamente e giornalmente, sugli operatori del diritto. Il tema, per questa ragione, è fra quelli che può condurre a fraintendimenti e ciò consiglia di meditare circa l'approccio più opportuno. Una tentazione è quella di ritenere l'ambito attinente ai depositi di esclusivo appannaggio della prassi. Una questione da risolversi "d'esperienza", in sostanza. L'idea alla base del presente, invece, muove dalla prospettiva inversa. Si ritiene che nei (nuovi) principi ispiratori degli atti possano essere ritrovate le ragioni a sostegno della risoluzione dei possibili casi concreti. Da questa visuale, l'interprete, idealmente, potrebbe affrancare il dubbio dal singolo episodio, ricercando conforto in una ricostruzione teorica astratta. Con questo spirito, lo scritto appunterà le sue riflessioni sugli odierni principi ispiratori della materia, anche per il tramite della recente giurisprudenza di legittimità.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le direttrici fondamentali. – 3. Raccordi funzionali: brevi cenni sugli artt. 172 e 175 c.p.p. – 4. Premesse sul deposito telematico degli atti e i casi (eccezionali) di presentazione analogica. – 4.1. Alcuni singoli casi: costituzione di parte civile, memorie d'udienza, querele, sottoscrizione degli atti. – 4.2. Il deposito delle impugnazioni: Sezioni Unite 11 dicembre 2025, informazione provvisoria n. 19/2025. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il sistema processuale penale è alle prese da qualche tempo con il passaggio al telematico. Nato dalle ceneri dell'esperienza pandemica¹, abita oramai quotidianamente

¹ Relativamente alle riforme normative che si sono accumulate nel settore del processo penale telematico si può operare una *summa divisio* tra le disposizioni adottate prima del periodo pandemico e quelle varate nel corso della emergenza Covid-19. Tra le prime, meritano di essere menzionati il Regolamento eIDAS (910/2014/UE); il Codice della amministrazione digitale (CAD): d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; il d.m. 21 febbraio 2011 n. 44; il d.l. 12 ottobre 2012, n. 179 (art. 16, comma 4, notificazioni a persona diversa dall'imputato), convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012 n. 221.

Nel corso della emergenza pandemica, si può guardare principalmente alle seguenti fonti: l'art. 83, comma 12-quater.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27, al cui comma 12-quater.1 (per quel che concerne il deposito memorie, documenti e istanze); il d.l. 28

gli uffici giudiziari, eppure il confronto con il nuovo strumento non è valso a superare per ciò solo i diversi quesiti che vi ruotano attorno. Molti fra questi affondano le radici in timori connessi all'esercizio del diritto di difesa, in ragione delle incertezze applicative legate al nuovo strumento². Si tratta, per la gran parte, della preoccupazione di non inciampare in ipotesi invalidanti legate allo strumento telematico e, quindi, in un certo senso, nuove per gli operatori del diritto. Si discute, a ben vedere, di preoccupazioni legittime e che hanno di già animato (e animano) gli altri rami della giurisdizione che, prima del penale, hanno vissuto la transizione telematica. Uno sguardo sommario al processo civile e a quello amministrativo³, per esempio, lascia emergere come, in quelle sedi, numerosi dilemmi interpretativi si siano spesso appuntati su temi contigui a quelli delle patologie degli atti. Il terreno di scontro si è prevalentemente incentrato sui rischi di incorrere in qualche invalidità connessa all'utilizzo delle modalità telematiche: nullità

ottobre 2020, n. 137 (il c.d. Decreto Ristori) e il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis), per quanto riguarda il deposito di memorie, documenti, udienze a distanza, atti di impugnazione, sospensione termini misure cautelari (entrambi i decreti, convertiti con la l. 18 dicembre 2020, n. 176; il d.m. 13 gennaio 2021, per quel che concerne le denunce ex art. 333 c.p.p., querele ex art. 336 c.p.p. e relative procure speciali, nomine difensive, rinunce o revoche di cui all'art. 107 c.p.p.

In dottrina si guardi, fra gli altri, DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in Dir. pen. cont. - Riv. Trim., 2021, 2, p. 60 s.; GALGANI, *Digitalizzazione penale: e processo riflessioni sul dover essere di una "cartografia" nuova*, in disCrimen, 3 giugno 2021; PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa "digitalizzazione" del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in Cass. pen., 2021, p. 1432.

Si vedano, inoltre, a cura dei Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura, il documento dedicato alla Giustizia digitale, Roma 2022, nel quale si segnala il contributo di GIORDANO, *La giurisprudenza sul PPT: linee di indirizzo della giurisprudenza di legittimità*, pp. 37-106 (il documento è rinvenibile all'indirizzo https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/ssm_q15_v1.pdf).

² Osservato dalla prospettiva degli uffici giudiziari, invece, la questione è principalmente legata a questioni organizzative, talune delle quali possono ugualmente impattare sull'esercizio effettivo della giurisdizione. Lo si intuisce, ad esempio, anche solo limitandosi a osservare certi provvedimenti di alcuni uffici che hanno, chi più chi meno, ritardato il passaggio al telematico, dal lato degli utenti cc.dd. interni. Si veda, a mo' d'esempio, il Decreto del Presidente del Tribunale di Brindisi del 3.04.2025, num. 835, che riapre alla telematizzazione dal lato interno, dopo un periodo cuscinetto attribuito ad asseriti malfunzionamenti ex art. 175-bis c.p.p.

³ Sommarariamente, il sistema di deposito nel PCT si basa sulla creazione della c.d. "busta telematica", vale a dire – seppur in maniera imprecisa – un file crittografato che contiene i documenti informatici da inviare al Tribunale, creata a mezzo di appositi software per la redazione degli atti. La "busta telematica" viene così trasmessa al Tribunale competente che provvederà, dopo i controlli opportuni, ad abilitare l'utente alla visione del fascicolo da remoto. Ogni ulteriore attività di deposito di regola continuerà per il tramite dello stesso meccanismo brevemente enunciato. Si creeranno tante "buste telematiche" quanto saranno i depositi desiderati. Questi, poi, al di là dell'utilizzo di singoli applicativi privati, sono comunque visionabili a mezzo del portale dei servizi telematici del ministero, previo login dell'utente secondo la propria qualifica.

La scelta tecnica accolta per il ramo civilistico non è stata ripresa nella giurisdizione amministrativa, che ha preferito un metodo differente di deposito e visione dei fascicoli. In questo ramo della giurisdizione sono reperibili sul portale della giustizia amministrativa appositi "moduli di deposito", ossia dei pdf editabili che l'utente deve compilare secondo le istruzioni reperibili sullo stesso portale e dunque trasmettere, una volta firmato digitalmente, a mezzo pec, agli indirizzi deputati a ricevere i depositi. Chiaramente la spiegazione è parziale e inidonea a chiarire l'intera procedura di deposito. Vale dunque la pena rinviare, per il PAT, alla pagina dedicata del portale della giustizia amministrativa: <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17550825/PAT+Istruzioni+per+Compilazione+Moduli+Deposito+v9.2+%281%29.pdf/f529b338-a052-b411-87d3-a8367f5abea9?t=1661847795095>.

delle notifiche; tardività di un deposito con conseguenti inammissibilità; validità della firma digitale; attestazione di conformità di taluni allegati, solo per fare alcuni ricorrenti esempi⁴.

L'osservazione delle *consorelle* giurisdizioni telematiche può essere di utile raffronto, nella consapevolezza, ovviamente, della intrinseca diversità dei riti e delle tecniche di telematizzazione prescelte dal legislatore. Sotto questo ultimo versante, va sottolineato come la c.d. Riforma Cartabia (d.lgs 150/2022) abbia dato vita a una cornice normativa nuova e generale in tema di atti, oggi intesi come "telematici". Si è trattato di una svolta epocale, che ha condotto a un libro II del codice di tutt'altro respiro e che, similmente a quanto accadde con la riforma del 1989 in tema di prove⁵, contiene oggi i "principi generali in materia di atti"⁶. Alla serie di norme, primarie, in materia di principi generali, si è poi affiancata la disciplina regolamentare contenente le disposizioni di "ingaggio" con lo strumento telematico. Una guida, con ovvie semplificazioni, asservita alle disposizioni generali e codicistiche in materia e non in grado di sostituirsi a queste. L'assunto, che potrebbe apparire scontato, conserva, in verità, una particolare carica garantista, potendo, all'occorrenza, disinnescare eventuali esiti invalidanti cui si potrebbe pervenire se si seguisse acriticamente il dettame regolamentare. È con queste premesse che va affrontata ogni questione connessa alla digitalizzazione della giustizia penale, con la consapevolezza che quello telematico ambisce ad essere⁷ l'esclusivo metodo di deposito⁸, ma senza che ciò comporti una correlata e inevitabile rinuncia a

⁴ Le citazioni potrebbero essere altre ancora, fra queste: l'assenza di attestazione di conformità degli atti e dei documenti per i quali sarebbe richiesta; la carenza di firma digitale sull'atto ovvero utilizzo di firme digitali difformi dal paradigma tecnico; il deposito di un atto digitale e però ottenuto dalla scansione di uno analogico e via discorrendo. In questi ambiti, si vedano G. OTTOBRE, *L'irregolarità nel processo civile telematico*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc. 3, 1 settembre 2020, pag. 1015 s.; I. FEDELE, *Le attestazioni di conformità del difensore nella disciplina speciale sul processo civile telematico*, in *Il Processo Telematico*, 12 febbraio 2020. In giurisprudenza, fra le altre, Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438. Solo a mo' d'esempio, ha lungamente appassionato il settore amministrativistico la questione dell'assenza di firma digitale sul file relativo al ricorso, non nativo digitale, ma poi apposta in calce all'interno del "modulo di deposito". La giurisprudenza si è chiesta se questa seconda sottoscrizione potesse "sanare" la mancanza della prima ovvero se, diversamente, l'atto fosse da ritenersi invalido. Infine, all'esito di una complessa *querelle* giurisprudenziale, i giudici amministrativi hanno ritenuto di sposare un minor formalismo, salvando la sostanza dell'atto. Si veda, fra gli altri, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, ove si è affermato il seguente principio: «Nel processo amministrativo telematico il mancato deposito digitale o l'assenza della firma digitale non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità»; oppure T.a.r. Sardegna, sez. I, 12 settembre 2017, n. 580 e, più di recente, T.a.r. Lazio, 18 agosto 2022, n. 11189.

⁵ La riforma del 1988/89 ha costituito, se vista dal punto di vista della trattazione del sistema delle prove nel processo penale, una innovazione di sicuro spessore. Come noto, si è dedicato al tema della prova un intero libro, il Terzo, contenente a sua volta una prima parte dedicata, giustappunto, ai principi generali sulle prove. Un richiamo che riporta alla mente quanto fatto in materia di atti. Si veda, senza pretesa di esaustività, *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. uff., serie generale*, 24 ottobre 1998, n. 250, p. 58 s.; P. TONINI, C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, 2ª ed., Giuffrè, 2014; V. GREVI, G. ILLUMINATI, *Prove*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. BARGIS, 9ª ed., Cedam, 2018, p. 305 s.

⁶ In senso ampio, quindi della loro forma, del deposito e della tenuta del fascicolo.

⁷ Per il tempo in cui andrà pienamente a regime.

⁸ Salve le eccezioni, indicate sempre nell'art. 111-bis c.p.p. e di cui si dirà nel prosieguo.

taluni principi ispiratori del rito, ovvero al proliferare di indeterminate cause di invalidità degli atti. L'assunto andrà ampiamente ripreso, vale però la pena precisare sin da ora, in relazione alla patologia che maggiormente viene in rilievo quando si parli di deposito degli atti, come la transizione al digitale non costituisca «una nuova generalizzata ipotesi di inammissibilità»⁹.

Chiarito che non si tratta più, quindi, di un problema di *an* (il processo penale transiterà per la gran parte al digitale), ma di *quomodo*, il presente scritto, muovendo dalle direttrici fondamentali della Riforma, intende saggiare in che modo questa viva nella prassi giudiziaria. Nel far ciò, si osserverà come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia inteso affrontare i primi quesiti derivanti dal passaggio obbligatorio al telematico (*infra*, §§ 4; 4.1; 4.2). La disamina delle questioni sin qui dibattute nel diritto vivente verrà affiancata dall'uso critico dei principi generali regolatori della materia, al fine di rintracciare un auspicato e nuovo baricentro nell'ambito della giustizia digitale, ove i diritti della difesa possano continuare a trovare esplicitazione nel nuovo contesto (telematico) di riferimento.

2. Le direttrici fondamentali.

Come noto, quella penale è solo l'ultima delle giurisdizioni passate al telematico. A differenza delle conversioni al digitale realizzatesi in ambiti processuali extrapenal, quest'ultima ha potuto crescere in un'incubatrice rara (e non certo in senso positivo): la pandemia. La distanza sociale imposta durante l'emergenza sanitaria ha favorito il veloce proliferare di disposizioni d'urgenza, tese a garantire comunque il funzionamento della macchina giudiziaria. Si è trattato di una sorta di azione enzimatica, che ha favorito la crescita di soluzioni improntate tutte alla telematizzazione di fatto. Come accade in situazioni emergenziali, quelle iniziative non erano organiche, spesso diversificate¹⁰ nella Penisola; eppure, diedero prova della fattibilità tecnica e pratica di ricorrere a strumenti informatici di gestione del rito. Apparve quindi necessaria una riforma organica, in grado di superare la frammentarietà che sino a quel punto contraddistingueva la disciplina emergenziale. L'ambizione era quella di

⁹ M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, in M. CAIANIELLO, M. GIALUZ, S. QUATTROCOLO (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Volume I, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, Giappichelli, 2024, p. 191.

¹⁰ Fra le prime soluzioni, in alcuni uffici giudiziari s'è fatto strada il deposito a mezzo mail (ordinaria, su caselle che gli uffici giudiziari via via hanno attivato) dei singoli atti. Istruttivo, a tal proposito, il provvedimento del Tribunale di Bologna, n. 272 del 4 maggio 2020, sulle modalità d'accesso e deposito atti presso le cancellerie penali dibattimentali, ove si affermava la ritualità «del deposito delle liste testimoniali mediante invio via mail»; così ancora nel successivo provvedimento n. 167/2020, del 12 ottobre 2020, stesso ufficio giudiziario. Le nuove soluzioni non hanno riguardato solo i depositi. In seguito, e in ordine alla trattazione delle udienze, come si vedrà oltre, si optò per una precisa distribuzione di queste ad orari prestabiliti, onde evitare assembramenti. La soluzione è andata con il tempo affinandosi, abbinando anche la pubblicazione di puntuali ruoli d'udienza sui vari siti istituzionali della giurisdizione. I ruoli delle udienze penali della Corte d'Appello di Bologna, ad esempio, sono ancora reperibili sul portale istituzionale della Corte, ove vengono aggiornati. Similmente accade per il Tribunale di Bologna.

superare la babele di disposizioni che, a macchia di leopardo, aveva improvvisamente invaso gli uffici giudiziari. Alla logica puntiforme occorreva sostituirne una di sistema, un nuovo *ecosistema digitale*¹¹.

Muove da qui la scelta di creare un gruppo unitario di norme generali, dentro cui le soluzioni di dettaglio – sia quelle novellate, sia quelle già esistenti e non abrogate – potessero inserirsi e assumere un significato a volte nuovo, ma coerente col nuovo *ecosistema* di riferimento, improntato alla neutralità digitale. L’approdo è il risultato ineludibile del precipitato primario. Avendo scelto di non recepire soluzioni informatiche specifiche, si è a quel punto preferito adottare locuzioni di scopo. Per dirla altrimenti, non si rinviene nel testo codicistico l’indicazione di una tecnica precisa di deposito. È però preteso il raggiungimento di determinati obiettivi minimi, che rassicurino il sistema del corretto approvvigionamento degli atti. A mo’ d’esempio, la formazione dell’atto digitale deve avvenire secondo modalità che ne assicurino *l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza*¹². Per il deposito, occorre inoltre che le modalità adottate siano tali da garantire l’identità del mittente e del destinatario, e così via. Come si è sostenuto, «vale, dunque, in generale, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti prescritti dalla disposizione»¹³. L’escamotage legislativo evita l’obsolescenza degli strumenti tecnici ed è più in linea con una legislazione codicistica, vale a dire un *corpus* omogeneo di leggi stabili, o che ambiscono ad esserlo. Ne deriva che gli adeguamenti tecnici, qualora dovessero essere necessari, saranno possibili anche solo ricorrendo a un’opera regolamentare.

Rilevante è poi l’assenza di nuove previsioni invalidanti nel codice di rito, in ragione solo del passaggio al telematico. In definitiva, restano ferme le patologie degli atti già note, che al più potranno vedersi adattate alla casistica generata con il tempo dalla transizione al digitale. Lo strumento, in effetti, può essere condizionante e, dunque, nuovi scenari verranno aperti su questo fronte. Per queste ragioni, non escono di per sé

¹¹ Cfr. B. GALGANI, *Il processo penale in “ambiente” digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Questione giustizia*, 2021; ID., *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, in A. MARANDOLA (a cura di), *“Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Cedam, Padova, 2022, p. 37 s. Sia consentito anche un rinvio a M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, in M. CAIANIELLO, M. GIALUZ, S. QUATTROCOLO (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Volume I, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, Giappichelli, 2024; L. TAVASSI, *Il labirinto telematico per la trasmissione degli atti*, in *Diritto di Difesa*, fasc. 1-2, 2024, p. 71 ss.

Pertanto, quel tipo di legislazione soffre di uno svantaggio al trascorrere del tempo. Una normazione siffatta difetta dei giusti anticorpi per affrontare i molteplici mutamenti tecnici correlati all’avanzare delle tecnologie. In buona sostanza, il tempo l’avrebbe erosa. La legislazione emergenziale, per esempio, ha fatto ampio uso delle PEC, letteralmente proliferate. Al tempo della stesura della riforma, quindi, le si sarebbe potute elevare a regola, inserendo l’obbligatorietà del deposito via PEC entro il codice di rito. Una soluzione di questo tipo avrebbe sicuramente destato meno dilemmi di quelli che continuano a porre le piattaforme di deposito, ma con un importante limite. L’eventuale obsolescenza della tecnica avrebbe imposto di mettere mano al codice.

¹² Così nell’art. 110 c.p.p.

¹³ Sia concesso un rinvio a M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, op. cit., p. 190.

risolti tutti i dubbi che, naturalmente, una novella così concepita è in grado di portare. Da questa scelta legislativa si può però trarre una spinta ulteriore per favorire la transizione al digitale, ovvero per superare, nel rispetto delle legittime aspettative connesse all'esercizio del diritto di difesa, alcune perplessità applicative possibili, come disvela la lettura di recenti approdi giurisprudenziali. Prima di esaminarli, vanno individuate alcune altre direttrici da rinvenirsi in due importanti disposizioni di raccordo, anch'esse pensate come un ponte verso il processo penale digitalizzato.

3. Raccordi funzionali: brevi cenni sugli artt. 172 e 175 c.p.p.

Nell'ambito della nuova cornice editale sugli atti, a due previsioni è affidato il compito di assicurare un necessario quanto delicato raccordo in punto di termini processuali e depositi in caso di malfunzionamenti dei sistemi informatici. Il riferimento è alla riformulazione dell'art. 172 e del successivo art. 175-*bis*, di nuovo conio.

La prima delle due disposizioni si inserisce come istituto di semplificazione, traendo ispirazione anche dall'esperienza "telematica" già acquisita in altri rami della giurisdizione. Come noto, il comma 6 dell'art. 172, così come letto negli anni da costante giurisprudenza, indica lo scadere del termine per un deposito in corrispondenza «del momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico». In assenza di alcuna modifica normativa, ciò avrebbe imposto, anche per la presentazione telematica di atti, la medesima scadenza, con esiti, però, paradossali. Quel lemma normativo nasce e si giustifica perché chiamato a disciplinare il contatto necessario tra l'utenza e le cancellerie e non potendo acconsentire, nel contesto di depositi analogici, un accesso ai locali dell'ufficio giudiziario alcuni minuti prima della mezzanotte del giorno di scadenza. In buona sostanza, si tratta di una regola d'ordine.

A fronte di ciò, il passaggio al processo penale telematico ha come presupposto il superamento del contatto necessario fra utenti e cancelleria. La regola diviene la presentazione a mezzo di strumenti telematici e, di contro, quella "a mani" è vissuta nel codice come eccezione, connessa a taluni presupposti. Singole esigenze processuali, atti compiuti personalmente dalla parte o, in ultimo, eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici potranno giustificare una deviazione dal binario digitale. Al di fuori di queste (non infinite) ipotesi, i depositi non necessiteranno dell'accesso in cancelleria. Ciò, come si diceva, ha delle conseguenze sull'organizzazione del lavoro e la permanenza del limite orario appena menzionato avrebbe fatto fatica a giustificarsi. Queste ragioni, nel nuovo contesto digitale di riferimento, hanno suggerito di consentire depositi telematici sino alla mezzanotte del giorno di scadenza, costruendo una cerniera *ad hoc* fra il nuovo orizzonte orario per la presentazione degli atti e il lavoro degli uffici¹⁴.

¹⁴ Precisazione normativa quanto mai utile per evitare fraintendimenti che di certo sarebbero proliferati. Basta guardare, ancora, alle consorelle giurisdizioni per accorgersene, qui venendo in rilievo quella amministrativa. Cfr. Tar Catania, sez. III, 16 febbraio 2023, n. 474 «il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00; ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l'orario

Il raccordo è consentito a mezzo del nuovo comma 6-*bis* dell'art. 172, nell'ambito del quale è precisato come «il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti (...) con modalità telematiche si considera scaduto se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile». Chiude il cerchio il successivo comma 6-*ter*, ove si precisa che «i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dall'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio». Il senso della disposizione appare chiaro. Il termine per la parte è rispettato ove abbia provveduto al deposito entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile; la cancelleria lavorerà quel deposito a far data dal primo giorno di apertura successivo. La mediazione appare un compromesso utile, salvando il maggior termine per le parti, senza recare pregiudizio all'organizzazione degli uffici giudiziari.

Nondimeno, non sono mancate, di recente, pronunce di merito che hanno posto un dubbio sul ragionamento esposto, avendo però condotto verso interventi di legittimità riparatori, che conviene riprendere. È accaduto, per esempio, che venisse dichiarata inammissibile una richiesta di rescissione del giudicato in quanto pervenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica al condannato dell'ordine di carcerazione. Il presupposto dell'inammissibilità era da rinvenirsi, secondo il ragionamento poi censurato in Cassazione, nella circostanza che l'atto veniva accettato dalla cancelleria in un giorno successivo a quello ultimo di scadenza, seppure depositato entro il limite¹⁵.

Degna di nota si mostra la pronuncia della Corte di cassazione, nell'ambito della quale la regola enucleata all'art. 172, co. 6-*bis* viene assunta a principio generale in tema di presentazione degli scritti, facendo così salvo l'atto basandosi sul tempo dell'avvenuto invio e accettazione da parte del sistema, non anche ad opera della cancelleria. Peraltro, la sentenza in commento si riconosce anche per via di alcune considerazioni di più ampio respiro e utili nelle fasi di transizione, agganciandosi a un intendimento che appartiene alla recente giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, nel caso *Patricolo ed altri c. Italia*, del 23 maggio 2024. In base alle parole del giudice di Strasburgo, adattate a cura della Corte di legittimità al contesto qui sotto esame, occorrerebbe «una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico» (così ripreso nelle parole di Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 47737/2024). Tale approccio può essere condiviso, mostrandosi rispettoso della *ratio legis*.

previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo. Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, quindi, permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante». Si vedano in argomento anche Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2022, n. 7977; Cons. Stato, sez. V, n. 10636 del 2022; Ta.r. per il Lazio, sez. III, n. 3507 del 2022.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 47737/2024. Più nel dettaglio, «la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso»

Sotto altra prospettiva, il richiamo all'art. 172 c.p.p. può valere anche a fondare una richiesta di rimessione nel termine. Per meglio dire, può accadere, come nel caso posto all'attenzione della Cassazione nella recente sentenza n. 9958/2025, che a fronte di un deposito regolarmente effettuato, questo venga rifiutato per ragioni connesse a possibili disallineamenti del sistema di ricezione dei depositi. Il caso di specie prendeva le mosse dal "rifiuto"¹⁶ di un ricorso per Cassazione e che, a seguito di una verifica che il ricorrente effettuava nell'immediatezza presso la cancelleria, apprendeva essere dovuto «al mancato allineamento tra i dati del procedimento di primo grado e quelli d'appello, non risultando il numero di registro notizie di reato presente nei registri informatici». Ragioni che, se da un lato sospinsero il difensore per il deposito immediato di altro ricorso (seppur formalmente fuori termine), contestualmente suggerirono di argomentare per la correttezza del primo «effettuato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.». In base a ciò, richiedeva di tenere buono l'atto originariamente presentato, sulla base della ricevuta di prima accettazione prodotta dal sistema, ovvero, e in conseguenza, di essere rimesso in termini in relazione al secondo ricorso depositato in reiterazione del primo. La Corte di cassazione infine approda a quest'ultima soluzione, ritenendo «l'inosservanza del termine (...) [dovuto] a causa di forza maggiore, di natura oggettiva e insuscettibile di essere tempestivamente impedita o rimossa dal difensore»¹⁷. Una causa di forza maggiore tutta dovuta sì a un malfunzionamento del sistema, ma soltanto in riferimento a un singolo caso. Discorso a parte va fatto per i casi di malfunzionamenti (generalizzato) dei sistemi informatici come struttura, siano essi a livello centrale, ovvero periferico, secondo le linee guida proprie dell'art. 175-bis c.p.p.

La circostanza che i depositi debbono occorrere telematicamente, come si è appena intuito, pone il sistema innanzi alla sfida dei malfunzionamenti. Con questa consapevolezza, il legislatore della riforma introduce nelle maglie del codice l'art. 175-bis c.p.p., teso a normare l'attività giudiziaria conseguente all'accertamento dell'esistenza di un impedimento informatico. Premesso che i cattivi funzionamenti utili ai fini della norma possono essere tanto a livello centrale (attestati sul portale dei servizi telematici del ministero), quanto a livello locale (e qui attestati dal dirigente dell'ufficio giudiziario), ove si verificassero il legislatore ha inteso assicurare la operatività della macchina giudiziaria. In altre parole, i malfunzionamenti non divengono per ciò solo cause di rinvio e/o di rimessione nei termini, anzi, qualora si presentassero, imporrebbero depositi analogici, così invertendo il rapporto tra regola ed eccezione. Sul punto, conviene precisare che rientra nel concetto di «dirigente dell'ufficio giudiziario», evocato nella disciplina, anche il Procuratore della Repubblica, come di recente affermato dalla Corte di cassazione e, per converso, non è pensabile che altro organo dubiti dell'esistenza o della rilevanza dell'accertato malfunzionamento¹⁸.

¹⁶ Da parte del sistema telematico di presentazione degli atti nel processo penale.

¹⁷ Così in Cass. Pen. sez. II, n. 9958/2025.

¹⁸ Cass. Pen., sez. II, n. 42873/24. In argomento, si veda, F. IANNONE, *I malfunzionamenti dei sistemi informatici della Giustizia*, in *Giustizia Insieme*, link: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-penale/3361-i-malfunzionamenti-dei-sistemi-informatici-della-giustizia-fernanda-iannone>.

4. Premesse sul deposito telematico degli atti e i casi (eccezionali) di presentazione analogica.

Come si è avvertito, a mezzo delle disposizioni sul deposito (telematico) degli atti processuali¹⁹ – insieme alla disciplina sulla forma degli stessi²⁰ – il codice cambia veste²¹ e introduce una serie di principi generali in materia.

La via ordinaria di deposito diviene quella telematica²², come esce plasticamente rappresentato dall'utilizzo dell'avverbio «esclusivamente» entro l'art. 111-*bis* c.p.p.²³. Il tutto, come detto, secondo un principio di *neutralità digitale*, essendo dettati i principi e le finalità che l'attività di deposito deve garantire²⁴.

Dinanzi a questa regola, resistono delle eccezioni, sempre contenute nell'art. 111-*bis* c.p.p.

Sul presupposto che, talvolta, il deposito telematico difficilmente si concilierebbe con taluni *bisogni* processuali, si enucleano casi in grado di supportare la presentazione “a mani” di taluni atti e documenti. È ciò che il legislatore prevede nel comma 3 dell'art. 111-*bis* c.p.p., ove si citano «atti o documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica».

Il primo dei riferimenti, quello sulla «natura» dell'atto, rimanda ad una *impossibilità tecnica alla conversione* e pone minori dilemmi. Si pensi, a mo' d'esempio, all'esibizione e conseguente acquisizione al fascicolo di documenti che vanno acquisiti in originale, ad esempio perché si deduce la loro falsità²⁵ ovvero produzioni di mappali o singoli manufatti che vanno acquisiti, per esempio, quale corpo del reato e via scorrendo. Il tutto, pur sempre rammentando che, di fianco all'utilizzo dell'originale,

¹⁹ V. anche B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 114.

²⁰ In chiave diacronica, poi, è sempre utile riferirsi a F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Utet, Torino, 1990.

²¹ In ordine, prima della modifica normativa, il blocco di artt. 109-133 non disciplinava, in termini unitari, l'attività di deposito. Questa era al più ricavabile da alcune singole disposizioni, quali, ad esempio, l'art. 121, in merito alle memorie di parte, ove si fa espresso richiamo al *deposito in cancelleria*. Similmente si afferma all'art. 127, in ordine alla presentazione *in cancelleria* di memorie e documenti sino a cinque giorni prima dell'udienza camerale. In materia, fra gli altri, G. P. VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, 11^a ed., Padova, 2023, p. 157 s.

²² Sul punto, la legge-delega (art. 1, comma 5, lett. a, legge 27 settembre 2021, n. 134) affidava al delegato il compito di «prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche». Affermazione che si ritrova, con qualche divergenza testuale, anche al successivo art. 1, comma 5, lett. f.

²³ Al netto del recente D.M. 27.12.2024, n. 206, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico" (G.U. 30.12.2024, n. 304) 30 dicembre 2024, che distribuisce nuovamente il passaggio al telematico secondo fasi o uffici giudiziari.

²⁴ Alla lettera, l'art. 111-*bis* c.p.p. rammenta come “*Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*”. Si veda anche B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit.

²⁵ Cenni rinvenibili pure nella *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2022; ovvero in Corte Suprema di Cassazione, ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia”*, 5 gennaio 2023, in *Sist. pen.*, 10 gennaio 2023.

sarà reso in ogni caso disponibile alle parti una copia informatica del documento o una traccia informatica²⁶ dell'esistenza dell'originale agli atti, da inserire nel fascicolo telematico²⁷ «senza ritardo».

Diviene più intricato il panorama quando, superato il perimetro disegnato dalla «natura dell'atto», si approdi alle «specifiche esigenze processuali» in grado di sorreggere un deposito «a mani». Qui i dilemmi maggiori si presentano in ragione del bisogno di garantire la funzionalità del sistema. Per completezza, occorre prendere coscienza dei possibili approcci ermeneutici volti a limitare, per come possibile, la presentazione analogica degli atti. Valutazioni siffatte è possibile si fondino sul seguente assioma: ammettere la presentazione di memorie cartacee rischia di compromettere la funzionalità complessiva del processo telematico, mal conciliandosi con l'ecosistema digitale di riferimento.

È compito dell'interprete, dunque, quello di riempire di contenuto la costruzione normativa «specifiche esigenze processuali». La quadratura del cerchio passa per la gran parte da qui. La lettura coerente del lemma normativo consente di evitare approdi irrazionali e ciò sia se visti dalla prospettiva della digitalizzazione²⁸ sia, ancor più, da quella offerta muovendo dai diritti partecipativi delle parti, dovendosi pur sempre rammentare che è la tecnica informatica asservita al processo, ai suoi equilibri e alle superiori aspettative che in esso vengono riposte e non il contrario.

Chiarito ciò, una possibile opzione esegetica potrebbe trovare fondamento nell'oggettivazione della clausola normativa²⁹, vale a dire «dovendo assecondare singole esigenze del procedimento non ovviabili in altro modo. Tale lettura finisce per contenere – sul piano testuale – anche quelle scelte delle parti (soggettive e strategiche) che trovino come punto di ricaduta una esigenza processuale non ovviabile in altra maniera»³⁰.

Simile interpretazione si presta ad essere applicata alle diverse norme apparentemente non toccate dalla riforma ma che ora debbono essere rilette alla luce delle disposizioni generali sugli atti. È questo soprattutto il caso³¹ del deposito (non

²⁶ In questo caso sarà necessario predisporre un indice degli atti contenuti al fascicolo del Tribunale, secondo il disposto dell'art. 111 ter, co. 3 «(...) salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico».

²⁷ Il tema è in parte estraneo al presente e tuttavia conviene ricordare che la tenuta del fascicolo informatico, nella prospettiva del codice, dovrà essere garantita anche per le volte in cui dovesse procedersi all'acquisizione di un atto o di un documento sul suo supporto analogico. In questi casi la cancelleria dovrà curare l'immissione di una copia informatica nel fascicolo telematico di riferimento. Si veda l'art. 111 ter, comma 3, c.p.p., che alla lettera rammenta come *“Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico”*.

²⁸ Come di primo acchito si è portati a credere.

²⁹ Come pure suggerisce l'espressione normativa.

³⁰ M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, op. cit., p. 194.

³¹ Ma non solo. Si pensi ai bisogni legati alla fase istruttoria, quali l'esibizione di un documento per il suo riconoscimento e futura acquisizione (ex artt. 234 e 239).

telematico) dell'ampia serie di atti dei quali ad oggi è consentita la presentazione in udienza: dichiarazione di costituzione di parte civile e memorie *ex art.* 121 c.p.p., fra gli altri. Singoli "casi problematici" di deposito, parte dei quali ha già visto l'intervento del giudice della nomofilachia, i cui intendimenti conviene riprendere.

4.1. Alcuni singoli casi: costituzione di parte civile, memorie d'udienza, querele, sottoscrizione degli atti.

Il passaggio al telematico impone una rilettura di qualche espressione comune nel codice e non modificata in sede di riforma. Il richiamo è alle volte in cui il legislatore processuale si riferisca alla presentazione di scritti «nella cancelleria del giudice». Coerenza sistemica impone di interpretare la locuzione codicistica come «a mezzo di sistemi informatici di trasmissione». Detto altrimenti, i passaggi normativi nei quali ci si riferisce alla cancelleria, implicano ora l'uso dello strumento telematico. Del resto, a prima vista, non vi sono ragioni per invocare la clausola derogatoria, non parendo ricorrere «oggettive» ragioni processuali che depongano in senso difforme.

La prospettiva diviene meno chiara ove sia ammessa *ex lege* la consegna di un atto anche in udienza. Si prenda ad esempio la dichiarazione di costituzione di parte civile, la cui possibilità di presentazione direttamente davanti al giudice è prevista dall'art. 78 c.p.p. Impedirne il deposito sotto forma di documento analogico rischierebbe di produrre almeno due distorsioni processuali: 1) abrogare, implicitamente, una porzione di una norma esistente; 2) facilitare il verificarsi di una ipotesi di decadenza, per la parte che scegliesse di depositare la dichiarazione in udienza. Alla luce di ciò, identiche ragioni di coerenza impongono di risolvere l'antinomia in senso opposto. In altre parole, l'interpretazione logica suggerisce, almeno fino a che non sarà possibile un deposito contestuale e digitale in udienza (e, a ben vedere, anche allora, invariato il testo legislativo), di acconsentire alla consegna in aula dell'atto. A nulla rilevarebbe la critica basata sulla possibilità di presentare la dichiarazione fuori udienza³²: quest'ultima, infatti, rimane solo una delle possibilità concesse alla parte, che ben deve continuare a poter scegliere anche l'altra alternativa prevista dalla legge. In casi come questo, la decisione di presentare la dichiarazione *ex art.* 78 c.p.p. direttamente in udienza, in formato analogico, potrebbe rientrare tra quelle *specifiche esigenze del procedimento non diversamente ovviabili* per garantire l'esercizio dell'azione civile nei modi previsti dalla legge. La conclusione, peraltro, non contrasta con le disposizioni relative alla tenuta del fascicolo digitale, in virtù dell'art. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p., secondo i quali «gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in

³² Del resto, è normale che le previsioni sulla forma degli atti e sulle modalità di deposito debbano tener conto della realtà. Obiezioni di questo tipo degradano ingiustificatamente la dialettica processuale, che è fatta anche di strategie. Nel solco di ciò che è ammesso per legge, va preservata la libera scelta di difendersi nelle modalità che si ritengono più opportune. È a ben vedere anche questa una forma di estrinsecazione del diritto di difesa.

copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti» e «inseriti nel fascicolo informatico»³³.

Eppure, a fronte di ciò, si segnala nella giurisprudenza di merito un recente precedente in tema di inammissibilità della costituzione di parte civile per via della asserita mancanza «dei presupposti di cui all'art. 122, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., che prevede il deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata». In buona sostanza, si tratta di una declaratoria che fonda la sua ragione fondativa sulla telematizzazione della giustizia penale ma che, come si vedrà, non va condivisa. La pronuncia offre occasione per un necessario approfondimento su un tema di estrema attualità e delicatissimo, nella dinamica processuale. Va premesso che la sentenza della Cassazione alla quale si deve intendere riferita questa parte dello scritto³⁴, invero, non sposa il provvedimento impugnato e, anzi, offre diversi spunti di riflessione nel senso delle cose sin qui esposte. Ciò ha un valore certamente interpretativo, senza tuttavia avere avuto alcuna incidenza sul singolo processo. Occorre infatti considerare che «l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrando nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità (...)»³⁵. Ciò dovrebbe consigliare fra i giudici del merito, pertanto, valutazioni ancora più caute, attesi gli esiti nefasti cui si può pervenire percorrendo alcune strade interpretative.

Al di là dell'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'inoppugnabilità del provvedimento di esclusione della parte civile³⁶, la Corte ha ritenuto doveroso chiarire i termini del rapporto fra gli artt. 122, comma 2-*bis*, e gli artt. 111-*bis* e *ter* c.p.p. La prima delle due disposizioni citate prescrive il deposito di copia informatica della procura e con le modalità dell'art. 111-*bis* c.p.p. Come si è avvertito, però, è consigliabile una lettura delle disposizioni in materia di processo penale telematico nel loro complesso, atteso il nuovo sistema (digitale) di riferimento. Procedendo in questo senso, la Cassazione si limita a rammentare che proprio nell'art. 111-*bis* e 111 *ter* c.p.p., in tema di deposito e fascicoli informatici, vi sono ampi margini per ritenere che resistano, se giustificate, ipotesi in cui è possibile un deposito analogico, prova ne sia che l'aggiornamento del fascicolo è vissuto come adempimento successivo alla presentazione di un atto eventualmente occorsa "a mani". Oltre a ciò, pure a volere osservare singolarmente l'art. 122, comma 2-*bis*, c.p.p., nel dire della Corte, andrebbe preso atto dell'assenza di una qualche ipotesi invalidante espressa a suo presidio. Di per sé, l'ultimo dato evocato dovrebbe essere sufficiente per escludere approdi simili a quelli oggetto del ricorso per Cassazione.

Al di là del provvedimento da cui origina la pronuncia dei giudici di legittimità, conviene tornare sulla necessità di garantire connessioni logiche, ispirate dalla

³³ Perché ha come presupposto il corretto utilizzo di una eccezione alla regola.

³⁴ Si tratta di Cass. Pen., Sez. II, num. 18264/2025.

³⁵ Così, Cass. Pen., Sez. IV, n. 17697/2024.

³⁶ Orientamento che, in parte qua, vedremo già essere posto in crisi da Cass. pen., sez. V, ud. 6 maggio 2025 (dep. 4 luglio 2025), n. 24708, seppur con riferimento specifico ad alcune pieghe del processo penale telematico.

sistematica del codice, fra le norme che saranno chiamate a relazionarsi con i nuovi principi sugli atti e questi ultimi. Vivere atomisticamente ogni singola disposizione è, come si è avvertito, contrario al senso più profondo della riforma. Quando si parla di *ecosistema digitale*, si allude proprio a questo: all'insieme di interazioni possibili tra principi generali sugli atti e singole disposizioni codicistiche. Così, le disposizioni sul conferimento della procura vanno lette in uno con quelle in tema di costituzione di parte civile. L'art. 78, comma 1 lett. c), individua fra le formalità della costituzione della parte, «l'indicazione della procura speciale». Sempre l'art. 78, comma 1-bis, ammette il conferimento della procura nelle forme dell'art. 100 c.p.p., vale a dire anche a margine o in calce all'atto di costituzione di parte civile. Atto che, di per sé, è possibile presentare anche in udienza, giusto il richiamo all'art. 78, comma 1, in vigore. Ciò basta, anzitutto, per un primo approdo. Qualora la costituenda parte civile (*rectius*: il difensore munito di procura speciale) intenda depositare in udienza con apposizione a margine o in calce della procura, non potrà in nessun caso esservi dubbio sul perfezionamento dell'atto stesso. La *ratio* delle norme non solo consiglia, bensì doverosamente conduce verso questa e solo questa soluzione. Nel momento in cui si afferma che l'atto è depositabile in udienza e che, fra le formalità, v'è l'indicazione della procura speciale, si finisce col dire che quest'ultima non può che assumere la forma dell'atto cui si connette immediatamente: analogica. Se così non fosse, meglio ribadire, occorrerebbe seriamente dubitare della ultrattività degli artt. 78 e 100 c.p.p. a seguito dell'introduzione del processo penale telematico. Come si è avvertito, però, non v'è dubbio alcuno circa l'attuale cogenza delle disposizioni citate, sicché quella appena avanzata si mostra come l'unica lettura possibile.

Peraltro, come si è già scritto, il passaggio al telematico consiglia di osservare la prassi degli altri riti già informatizzati. Nel caso di specie, viene in ausilio l'art. 83 c.p.c., in base al quale «[l]a procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce (...)». Il principio, spendibile nella sede processuale penale anche per il tramite di quello del raggiungimento dello scopo, suggerisce di leggere allo stesso modo il caso della procura speciale per la costituzione di parte civile rilasciata su foglio separato, quindi non graficamente congiunto all'atto ma depositato in uno con la dichiarazione di costituzione presentata in udienza.

L'art. 122 c.p.p. disciplina, in via residuale, il sol caso del deposito autonomo della procura speciale, vale a dire a prescindere e non insieme ad altro atto che si fondi su quest'ultima. Detto altrimenti, il difensore che volesse preparare il campo per un rito speciale e che intendesse depositare anzitempo la necessaria procura *ad hoc*, dovrà farlo telematicamente. La precisazione, che si aggiunge all'art. 111-bis c.p.p., è parsa utile al legislatore in ragione della peculiarità dell'atto in sé considerato. La procura, infatti, è rilasciata, nella assoluta maggioranza dei casi, su supporto cartaceo. La circostanza avrebbe potuto far ritenere che, in riferimento a quest'ultima si ricadesse sempre in una eccezione al deposito telematico, per il ricorrere implicito di una *specifica ragione processuale* connessa, qui, alla raccolta della nomina. La novella, avendo precisato quanto detto, vale a superare, *per tabulas*, il possibile fraintendimento, imponendo il deposito telematico della procura, isolatamente intesa. Altro esempio potrebbe essere quello del

difensore in procinto di subentrare nella difesa tecnica ed altri se ne potrebbero fare. In questi casi, la nomina fiduciaria diverrebbe l'unico atto da depositare, anche solo per potere fare accesso al fascicolo processuale. Ebbene, anche nel caso in cui il difensore avesse raccolto la procura in formato analogico, si curerà di convertirla in file digitale, così procedendo al suo deposito.

Sul punto, si mostra risolutiva la recente Cass. pen., sez. V, ud. 6 maggio 2025 (dep. 4 luglio 2025), n. 24708, la quale ha causticamente chiosato: «l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all'art. 111-*bis* c.p.p., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale». Il passaggio argomentativo rafforza gli approdi cui si perviene nel presente scritto, pur senza contraddire la copiosa giurisprudenza tesa a scartare la possibilità di impugnare l'ordinanza di esclusione della parte civile. Conviene richiamare i passaggi argomentativi più rilevanti della citata sentenza, in grado di pesare, e non poco, sui futuri equilibri processuali nel nuovo contesto telematico di riferimento. La Corte chiarisce così che «(...) l'art. 78 cod. proc. pen. (...) nel disciplinare le modalità di costituzione della parte civile nel processo penale, prevede (...) che la costituzione di parte civile (...) deve essere "depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza". La riforma "Cartabia" non ha introdotto modifiche alla disciplina dell'attività di udienza (...) tra cui non può non farsi rientrare, (...), la costituzione di parte civile (...)»³⁷.

Dubbi applicativi non minori potrebbero sorgere in riferimento al deposito delle memorie *ex art.* 121 c.p.p. La parte, infatti, pur non venendo necessariamente in rilievo alcuna ipotesi di decadenza, potrebbe avere un interesse strategico a presentarne una proprio in udienza, ad esempio per accompagnare la discussione³⁸. A ben vedere, resistono ancora, nel tessuto normativo, ragioni eventualmente a sostegno di una simile scelta processuale. Anzitutto, resta in vigore l'art. 482 c.p.p., secondo cui le parti hanno il diritto di rendere a verbale le dichiarazioni che ritengono opportune, nonché quello di allegare delle memorie scritte a sostegno delle proprie richieste e conclusioni³⁹.

³⁷ Sempre secondo Cass. Pen., sez. V, 24708/2025, il principio di diritto che deve essere, quindi, affermato, è che «il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.» (...) Con la conseguenza che «l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all'art. 111-*bis* cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale».

³⁸ Pure a vantaggio di un *effetto a sorpresa* consentito dalle norme processuali. Si consideri, infatti, che il sistema è spesso sprovvisto di termini decadenziali. In senso opposto, nei casi di udienza *ex art.* 127 c.p.p. vi è l'obbligo di presentare gli scritti almeno cinque gironi prima dell'udienza. In questo caso, dovrà intendersi per via telematica.

³⁹ Approdo che va ancor più ponderato in ragione dei soggetti processuali. Ed infatti, se a volere depositare una memoria dovesse essere l'imputato (*rectius*: la sua difesa), ciò potrebbe ritenersi equivalente a

In casi siffatti quei dubbi ricordati più sopra nel testo acquistano plasticità. Come si diceva, ci si può scontrare col timore che il deposito di memorie cartacee possa compromettere l'efficienza del sistema. Tuttavia, è pur vero che v'è margine per interpretare in chiave soggettiva quelle *esigenze*, vale a dire a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa nei modi di legge (art. 482 c.p.p.). La tenuta del fascicolo sarebbe nuovamente garantita dalla conversione dell'atto in formato digitale (artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3, c.p.p.) «senza ritardo».

Va ancora richiamata, per la centralità delle valutazioni espresse, la sentenza Cassazione (num. 24708/2025) poco sopra citata in merito al deposito dell'atto di costituzione di parte civile. Il testo della pronuncia suona all'unisono con le valutazioni del presente scritto e, pure non esprimendosi nel dettaglio sul significato da attribuire alle «specifiche esigenze processuali», è in grado di supportare un deposito a mani fatto in udienza. Si finisce dunque con l'attribuire alla dinamica processuale, e al corretto esercizio del diritto di difesa, il potere di informare le norme sulla telematizzazione e non il contrario. «È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza». Infine, sancendo «[i]l principio di diritto (...) che “il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali”»⁴⁰.

Va poi evidenziato, richiamandosi all'ultimo comma dell'art. 111-bis c.p.p., come sia lasciato alle parti private il diritto di depositare eventuali loro scritti anche in forma cartacea. A queste, infatti, non può essere imposto l'onere di dotarsi di sistemi telematici di trasmissione degli atti. A fronte di alcuni dubbi⁴¹ in principio originati dall'assenza della persona offesa fra i soggetti legittimati al deposito analogico, il legislatore è intervenuto con il D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, modificando il comma 4 dell'art. 111 bis e così introducendo, *per tabulas*, la parte offesa fra i legittimati al deposito “a mani”.

Rimanendo in questo steso ambito, la Cassazione ha di recente sondato un tema caldo, quello delle modalità di presentazione di una querela all'alba dell'obbligatorietà del processo penale telematico. Il dilemma interpretativo verte sulla possibilità, o meno, per il difensore della persona offesa, di depositarne una in forma analogica e presso gli uffici di polizia. Nel caso esaminato dalla Corte, estraendone il nucleo essenziale spendibile per valutazioni generali qui di interesse, il ricorrente si doleva della circostanza che la richiesta di punizione fosse stata presentata in modalità non informatizzate: «[s]econdo il ricorrente [ciò] provoca l'inefficacia dell'atto non depositato telematicamente»⁴². La pronuncia di legittimità si contraddistingue per

«intervento» o «assistenza» dello stesso e la cui negazione rischia di condurre verso un'ipotesi di nullità di ordine generale (v. artt. 178 e 180 c.p.p.), se questo dovesse essere l'approdo interpretativo.

⁴⁰ Cass. Pen., sez. V, 24708/2025.

⁴¹ Si veda M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (Profili processuali)*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 7 s. Cfr. anche C. MINNELLA, *Atto nativo digitale, primo step del fascicolo penale informatico*, in *Guida dir.*, 2022, p. 45.

⁴² Cass. Pen., Sez. II, 20754/2024.

alcune valutazioni astratte, un'utile chiave di lettura anche per eventuali differenti quesiti che dovessero toccare i principi generali sugli atti. La prima fra queste è di ordine sistematico e attiene alla perimetrazione dell'ambito di cogenza del deposito telematico.

L'obbligo alla digitalizzazione incontra infatti un limite inferiore, costituito dall'inizio del procedimento penale, sino ad allora non potendosi pretendere un allargamento del "dovere" alla informatizzazione. L'assunto si deve ricavare dalla stessa collocazione della serie di norme in materia di processo penale telematico e che, giustappunto, si posizionano nel Libro II, dedicato agli «atti del procedimento penale», come rammenta la norma di apertura, l'art. 109. Il dato non può essere neutro e segna un varco, correlato all'inizio del procedimento penale. Per comune intendimento, lo stesso prende il via dal momento dell'iscrizione «della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che a essa preludono e che si collocano al di fuori di esso, tra i quali la querela che, infatti, non viene neanche menzionata nell'art. 111 bis cod. proc. pen.»⁴³. Peraltro, il dato esce confermato anche dalla lettura delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Anche in quella sede, sempre un art. 109 disp. att. c.p.p., proprio in tema di ricezione della notizia di reato, rammenta come «[l]a segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato (...) e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato». Da questo momento in avanti, dischiudendosi le porte del procedimento, gli atti dovranno essere formati e presentati secondo strumenti informatici.

La ricostruzione è tutt'altro che indifferente e non solo per il ricorso che ha originato la pronuncia della Cassazione. Non è mistero di come, spesso, le querele siano sporte con l'ausilio del legale, sia in fase di stesura, sia per la successiva di deposito. La presenza della difesa tecnica, in effetti, potrebbe indurre a ritenere obbligatorio il deposito della querela per il tramite di strumenti informatici. L'assunto, a ben vedere, si poggierebbe sulla circostanza che a provvedervi non sarebbe, dunque, la «parte personalmente», secondo l'incidere dell'art. 111-bis. La ricostruzione, tuttavia, benché dal tratto suadente, disvela un improprio piegamento delle disposizioni in tema di processo penale telematico e verso usi eccentrici rispetto al perimetro di stretta operatività della riforma o, per meglio dire, di stretta legalità, se si pensa all'ampiamiento delle patologie degli atti correlate ad usi impropri dei principi in materia di atti. Interpretazioni di diverso avviso si sono viste ampiamente rimediate presso il giudice di legittimità con la conseguenza che rimane possibile il deposito di una querela presso gli uffici di polizia, anche per il tramite del difensore delegato dalla persona offesa e, ovviamente, tutte le volte in cui all'incombente dovesse procedere la parte personalmente⁴⁴.

Si è posta all'attenzione della Cassazione⁴⁵ anche una questione, a tratti spinosa, inerente alla validità della firma digitale. Già prima della riforma, la mancanza della sottoscrizione in calce a un atto poneva seri interrogativi sulle sorti di quello scritto. In

⁴³ Già così nelle parole della sentenza qui in commento, Cass. Pen., Sez. II, n. 20754/2024.

⁴⁴ Cass. Pen., Sez. II, n. 20754/2024.

⁴⁵ Cass. Pen., Sez. V, n. 33205/2024.

particolare, la sottoscrizione del difensore concorreva fra i “requisiti indeclinabili” dell’atto di impugnazione, dovendosene derivare l’inammissibilità dello scritto non vergato⁴⁶. Nel corso del tempo si sono succeduti approcci più cauti, maggiormente inclini ad una logica che si potrebbe definire “sostanzialistica”, alla ricerca di indici di paternità dello scritto. Si è imparato nel corso del tempo e dello stratificarsi delle pronunce di legittimità, che ove non vi fossero dubbi in ordine «alla provenienza dell’atto [e di chi] ne risulta proponente», poteva comunque farsi salvo lo scritto difensivo seppur non firmato⁴⁷, secondo lo spirito tipico di un diffuso *favor impugnationis*. Ebbene, seppure il passaggio al telematico modifichi almeno in parte i termini della vicenda, questa, nel suo nucleo essenziale, resta grosso modo simile, ma impone soluzioni adeguate e, in parte, diverse. Si è così posto alla Cassazione un interrogativo circa l’ammissibilità di un atto di impugnazione corredato da una firma apparentemente invalida al momento della trattazione dell’impugnazione, vale a dire non al momento in cui veniva apposto per la conseguente proposizione dell’atto. Va premesso, perché rischia di avere un’efficacia fuorviante, che la Corte di legittimità, num. 45316/2023, ha sancito che l’invalidità del certificato di firma digitale sia da equiparare alla mancata sottoscrizione. Lasciando da parte, al momento, alcune considerazioni su questo assunto, occorre ammettere che è diverso il caso dell’impugnazione presentata in un tempo in cui il certificato di firma si mostrava valido. Al contempo, la sopravvenuta scadenza del certificato appare neutra rispetto all’atto già perfetto e depositato. Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza in commento, è «dirimente (...) la circostanza che il certificato fosse valido alla data di presentazione del ricorso». Resta da valutare, invece, se un approccio simile a quello sostanzialistico e ispirato al *favor impugnationis*, in essere precedentemente alla riforma, possa essere validamente applicato anche al nuovo contesto digitale.

Per rispondere al quesito, andrebbe preliminarmente sciolto il nodo anche in merito al futuro grado di vincolatività che potrà riconoscersi alle disposizioni tecniche. Sul punto, potrebbe essere d’ausilio una distinzione fra *regole al governo del complessivo ecosistema digitale* (forma degli atti) e *disciplina tecnico-regolamentare sulla redazione degli scritti*⁴⁸. La violazione delle prime, nella misura in cui vanifichi i principi cardine della

⁴⁶ Cass. Pen., Sez. IV, 25 ottobre 2006, n.38476.

⁴⁷ In via esemplificativa, può essere citata Cassazione penale sez. III, 08/04/2016, n.30404, in base alla quale «in tema di impugnazioni, la sanzione dell’inammissibilità per inosservanza delle forme di proposizione consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell’atto da chi ne risulta proponente; ne deriva che deve ritenersi rituale l’atto di opposizione a decreto penale di condanna privo della sottoscrizione del difensore impugnante, ove sia possibile risalire aliunde al sottoscrittore come autore dell’atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza che aveva ritenuto inammissibile l’atto di opposizione, privo della sottoscrizione del difensore, presentato nella cancelleria del g.i.p. unitamente alla procura speciale rilasciata dall’imputato e sottoscritta anche dal difensore per autentica, in relazione al quale la cancelleria aveva attestato, a margine dell’atto, che quest’ultimo era stato presentato dal difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato)».

⁴⁸ Sia consentito il rinvio a M. CAIANIELLO, A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, op. cit., p. 207.

materia⁴⁹, può astrattamente condurre ad esiti invalidanti, ovvero anche verso conseguenze processuali “nuove” e ricollegate al passaggio al digitale, ma non per questo meno significative, quale il rifiuto di un deposito⁵⁰. Diversamente, la violazione delle regole tecniche potrebbe non trascinare verso i medesimi esiti. Come recentemente rammentato in giurisprudenza, le regole tecniche di redazione non possono «attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge»⁵¹.

Detto altrimenti, tornando alla pronuncia da cui originano le esposte riflessioni, l'interprete potrebbe domandarsi se un atto digitale ottenuto dalla scansione di uno analogico, poi trasmesso munito anche di firma digitale, può andare incontro a critiche di invalidità. Seguendo la linea interpretativa data, la risposta potrebbe essere ricercata nel rispetto dei principi espressi dall'art. 110 e seguenti. Se l'atto rispetta i requisiti di «autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità e interoperabilità» potrà essere fatto salvo, incasellando quella difformità tecnica fra le irregolarità processuali non produttive di effetti nefasti.

Una preoccupazione, quella dell'eventuale proliferazione di cause di invalidità “tecniche”, che può dirsi sia stata fatta propria anche dal legislatore processuale, tanto che nel *corpus* legislativo non ne sono state introdotte di specifiche e ricollegate al passaggio al digitale, inseguendo l'ambizione di creare un nuovo patto per la giustizia⁵².

Quanto detto, peraltro, trova di già un referente in giurisprudenza, confortante. Assumono particolare rilievo a questi fini le sentenze Cass. Pen., Sez. I, n. 32221/2022 e Cass. Pen., Sez. V, n. 22708/2023. Entrambe attengono ad «ordinanz[e] del (...) Tribunale del riesame di Bologna [che] ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di (...) in quanto inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento non conforme alle specifiche tecniche previste dal decreto attuativo del D.L.

⁴⁹ Che possono estrarsi dagli artt. 110 e 111-bis. Secondo la prima disposizione «(...) gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza»; l'art. 111-bis, in tema di deposito degli atti, ricorda invece che l'attività deve garantire la «certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario (...)».

⁵⁰ Assume oggi un nuovo significato l'ampia querelle antecedente alla pandemia e attinente alla possibilità, o meno, di trasmettere atti tramite PEC. Si veda, fra le altre, Cass. pen., Sez. IV, n. 39765/2019, in tema di inammissibilità della domanda di riparazione per ingiusta trasmessa mezzo PEC, con nota di L. GIORDANO, *Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a mezzo PEC*, in *ilprocessotelematico.it*, 17 ottobre 2019. Cfr. anche Cass. pen., Sez. III, n. 50932/2017, ovvero Cass. pen., Sez. IV, n. 12264/2018. Con meno rigore, si vedano le aperture in Cass. pen., sez. II, n. 56392/2017. E ancora, la necessaria sottoscrizione degli atti del processo si presta ad essere letta, oggi, per il tramite delle nuove disposizioni sugli atti. Per il passato, si veda, in esempio, Cass. pen., Sez. II, n. 4321/2000.

⁵¹ Cass. pen., Sez. I, n. 32221/2022 e Cass. pen., Sez. V, n. 22708/2023.

⁵² Sotto questo versante va tenuto nuovamente di conto il laboratorio giuridico costituito dalla fase pandemica più acuta. Il processo penale sperimenta già da un biennio un passaggio al telematico che gradualmente si è fatto strada fra gli operatori. Vi sono di già nuove prassi, rinnovato è l'affidamento negli strumenti digitali e, a ben vedere, alcuni di questi sono già oggi percepiti come irrinunciabili. È utile poi un richiamo a B. GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., p. 119, ove ci si riferisce alla scelta del legislatore delegato come ad una «spinta gentile» verso il PPT.

28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6- bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, la causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale del riesame sta nella circostanza che il ricorso consistesse in un documento firmato sia con firma autografa che con firma digitale, e quindi, in quanto tale, necessariamente un documento proveniente dalla scansione di una immagine, e non un documento nativo digitale». In entrambi, è bene sottolineare, si è visto infine escluso il ricorrere di alcun vizio di inammissibilità, eventualmente connesso alla sottoscrizione digitale di atto previamente sottoscritto a mano, in teoria difforme dalle specifiche tecniche. E tuttavia la sentenza n. 32221/2022 giunge ad affermare come «l'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale. E, d'altronde, una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge»⁵³.

4.2. *Il deposito delle impugnazioni: Sezioni Unite 11 dicembre 2025, informazione provvisoria n. 19/2025.*

La questione dell'ammissibilità, o meno, di un'impugnazione inviata a un indirizzo PEC diverso rispetto a quello indicato dal provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministro (DGSIA), continua ad interessare la giurisprudenza di legittimità, con il recentissimo intervento delle Sezioni Unite (11/12/2025)⁵⁴. Il quesito interpretativo rimesso al massimo consesso nomofilattico

⁵³ Sul punto, si osservino anche le considerazioni di G. Solinas, *Processo penale telematico (PPT): prime problematiche applicative affrontate dalla magistratura giudicante*, in *Sistema Penale*, link: <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/solinas-processo-penale-telematico-ppt-prime-problematiche-applicative-affrontate-dalla-magistratura-giudicante>, ove è osservato come «[s]ul punto, si deve far presente che il suddetto DM 206/24 (e conseguentemente anche il nuovo art.3 del Decreto 217/23) si riferisce sempre all'espressione "deposito" e non, anche, all'espressione "formazione" o similare, richiamando, peraltro -solo ed esclusivamente- l'art.111 bis c.p.p. (e non altre norme, quali, ad es., l'art. 110 c.p.p.). L'art. 111 bis c.p.p., infatti, denominato "Deposito telematico" stabilisce espressamente -al comma 1- che "salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici". Conseguentemente, il Decreto 217/23, come modificato dal DM 206/24, sarebbe uno dei regolamenti c.d. attuativi/integrativi del predetto art. 111 bis c.p.p. Pertanto, l'obbligatorietà dovrebbe riguardare (negli uffici giudiziari indicati) solamente il "deposito" (da parte dei soggetti abilitati, con le precisazioni, a breve indicate) e non anche la formazione dell'atto (che, pertanto, potrebbe anche essere redatto e sottoscritto in via analogica e successivamente depositato in via telematica)».

⁵⁴ Allo stato è disponibile solo l'informazione provvisoria, la num. 19/2025, reperibile sul sito istituzionale

era il seguente: «[s]e, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione»⁵⁵.

Il dubbio interpretativo ha riguardato, più nel dettaglio, il quesito di ammissibilità dell'impugnazione depositata a un indirizzo PEC comunque appartenente «all'ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non è ricompreso nel decreto D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020». Nel caso oggetto di giudizio, si trattava del deposito di un riesame avverso misura cautelare personale “spedito” a un indirizzo di posta elettronica riconducibile al Tribunale della Libertà di Palermo, ma non quello deputato a ricevere i depositi secondo il decreto del Direttore dei servizi informatici del Ministero⁵⁶.

Sul punto, nella giurisprudenza della Cassazione si sono formati due orientamenti. Secondo un primo, l'art. 87-bis, co. 7, lett. c), d.lgs 150/2022 non lascerebbe margini per salvare l'atto erroneamente depositato su indirizzo PEC errato. Trattandosi di caso espressamente indicato nella legislazione indicata⁵⁷, non potrebbe neppure trovare applicazione un *favor impugnationis* o il principio del raggiungimento dello scopo⁵⁸. A dire di questa interpretazione, la specificità dello strumento di deposito – telematico – impedirebbe finanche di poter applicare le più miti conclusioni cui si pervenne con Cass. Pen., SS. UU., sent. 24 settembre 2020 (dep. 14 gennaio 2021), n. 1626, Bottari, lì in tema di deposito di un ricorso cautelare per Cassazione presso una cancelleria diversa rispetto a quella deputata a riceverla⁵⁹. Al tempo, le Sezioni Unite si

della Corte di cassazione, link:
https://www.cortedicassazione.it/en/qsp_dettaglio.page?contentId=QSP47419#decisione.

⁵⁵ Trattasi dell'ordinanza di rimessione n. 2812/2025, emessa dalla I sezione penale della Corte di cassazione il 9/10/2025. Il testo è reperibile al link:
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/33741_10_2025_pen_noindex.pdf.

⁵⁶ L'atto di parte era stato depositato su indirizzo riesame.tribunale.palermo@giustiziacert.it, invece che depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it.

⁵⁷ L'art. 87-bis, co. 7, d.lgs 150/2022 afferma «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
- c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello».

⁵⁸ S veda Cass. Pen., sez. II, n. 11795/2024; sez. I, n. 25527/2024.

⁵⁹ Riprendendo dall'ordinanza di rimessione, Cass. Pen., sez. III, Ord. num. 18582/2020: «[e]ssendo stata

espressero per l'ammissibilità del ricorso presentato ad una cancelleria non competente, purché l'impugnazione pervenisse poi per tempo a quella deputata a riceverlo. In buona sostanza, restava a carico del ricorrente il rischio di una eventuale tardività del ricorso, conseguente alla trasmissione degli atti da un ufficio all'altro⁶⁰.

In estrema sintesi, le tesi "rigoriste" hanno ritenuto di non potere estendere i principi di cui alle SS.UU. Bottari in ragione della diversità del contesto normativo: «il percorso telematico (...) risulta, ad oggi, disciplinato analiticamente dal legislatore, che ha individuato (...) l'indirizzo di posta ricevente (ossia quelli individuati dal DGSIA)»⁶¹.

Di altro avviso Cass. Pen., n. 19415/2024, sulla base della quale sarebbe da ritenersi salvo il deposito di un'impugnazione indirizzato a PEC diversa da quella indicata nel provvedimento DGSIA, in applicazione del principio del *favor impugnationis*. Nel dettaglio, seppure l'ambito sia destinato progressivamente a lasciare il passo al deposito solo tramite il c.d. portale dei depositi degli atti nel processo penale (PDP), contiene un principio di utile spendibilità nel più ampio contesto del processo penale telematico. Si tratta di una logica finalistica, che "supervaluta" il c.d. raggiungimento dello scopo, chiave ermeneutica cara al processo civile e però utilmente spendibile anche nel contesto qui di interesse. Nel caso di specie, si trattava di un appello cautelare presentato alla PEC destinata a raccogliere i riesami cautelari, ma tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente. In casi siffatti, in sintesi, non vi sarebbero ragioni sostanziali per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione, che contiene al più elementi di irregolarità non invalidanti. Peraltro, l'approccio è anche rispettoso dei dettami rinvenibili nella giurisprudenza di Strasburgo in tema di diritto a un giudice (cfr. Garda Manibardo c. Spagna n. 38695/97).

Il contrasto ha oggi trovato composizione nella pronuncia a Sezioni Unite di cui è disponibile solamente l'informazione provvisoria: «ferma restando l'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di

siffatta ordinanza notificata, come segnalato dallo stesso ricorrente, all'originario istante in data 14 ottobre 2019, questi ha proposto ricorso per cassazione avverso di essa il successivo 24 ottobre 2019, quindi l'ultimo giorno utile al fine di cui sopra, tramite deposito del relativo atto impugnatorio presso la Cancelleria del Tribunale di Locri, da dove questo è stato trasmesso al Tribunale di Reggio Calabria ove il medesimo è pervenuto in data 12 novembre 2019, quindi ben oltre il termine di 10 giorni previsto per la proposizione in questi casi del ricorso per cassazione, secondo quanto regolato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.».

⁶⁰ Il principio di diritto enucleato da Cass. Pen., SS.UU., 1626/2021, Bottari, è il seguente: «il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo». Si veda il commento di A. DI DOMENICO, [Le sezioni unite sul deposito del ricorso per cassazione in sede cautelare: un'occasione per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 311 c.p.p.](#), in *Sistema Penale*, 4 febbraio 2021.

⁶¹ Così nell'ordinanza di rimessione Cass. Pen., sez. I, n. 2812/2025, del 9/10/2025.

posta elettronica, ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività».

L'informazione provvisoria non consente di comprendere sino in fondo il percorso argomentativo scelto dalla Corte, lascia però intravedere una preferenza per le tesi meno rigoriste, protese verso una logica di preservazione dell'atto. Dovendo rinviare una più attenta disamina della decisione a quando saranno disponibili le motivazioni, nel mentre appare verosimile che la stessa pronuncia possa aver trovato fondamento proprio nel principio di raggiungimento dello scopo, già elevato dalle Sezioni Unite Bottari a canone interpretativo genericamente operante anche nel processo penale.

Va in ultimo ricordato che, al tempo del presente scritto, è pendente una questione di legittimità costituzionale «dell'art. 87-bis, commi 7, lettera c) e 8, decreto legislativo n. 150 del 2022, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall'indirizzo assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione»⁶². Si tratta di questione non perfettamente coincidente con quella in ultimo decisa dalle Sezioni Unite. È devoluta alla Corte costituzione l'ipotesi in cui «l'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui è stata inviata l'impugnazione, appartiene ad un ufficio giudiziario diverso da quello competente a riceverla»⁶³. Il quesito appena risolto dalle Sezioni Unite, invece, riguardava la trasmissione di un'impugnazione a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco DGSIA, ma pur sempre riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla. Per la chiusura del cerchio in tema di ammissibilità delle impugnazioni presentate via PEC occorrerà attendere, quindi, la pronuncia del Giudice delle leggi e, nel mentre, andranno approfondite le motivazioni a sostegno della recente decisione delle Sezioni Unite.

5. Conclusioni.

Al tempo della stesura di questo contributo, il processo penale telematico vede ancora un grande assente: l'accesso al fascicolo informatizzato. Questo vale soprattutto per le parti private e i loro difensori che non possono fare affidamento su un sistema di

⁶² La trattazione delle questione è fissata per il 23/03/2026, c come reperibile sul sito della Corte costituzionale, link: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-ordinanza/2025/201>. Sullo stesso sito è reperibile il testo dell'ordinanza di rimessione ad opera della Corte di cassazione, Ord. Sez. 1 num. 30075/2025, reperibile anche sul sito della Cassazione al link: <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20250901/snpn@s10@a2025@n30075@tO.clean.pdf>.

⁶³ Riprendendo la casistica meglio enucleata dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, Cass. Pen., sez. I, n. 2812/2025, del 9/10/2025.

catalogazione propriamente definibile come “fascicolo processuale”. Appare impeditiva, soprattutto, la circostanza che al momento attuale le parti non possono accedere da remoto (e a piacimento) agli atti presenti, neppure se depositati telematicamente. È noto il lavoro che a livello ministeriale è in essere sull’implementazione del Portale di Deposito degli Atti Penali (conosciuto come PDP) e tuttavia la piattaforma, che pure vede il continuo aggiornamento e ampliamento delle possibilità di deposito, rimane pur sempre limitata a questa sola attività. Detto altrimenti, una volta completata la presentazione dello scritto, il depositante non avrà accesso al fascicolo di destinazione, per la visione del quale dovrà quindi recarsi in Tribunale⁶⁴.

Coerenza sistemica, così come anche la fiducia degli operatori, appare oggi particolarmente connessa all’implementazione di questa altra, rilevante, possibilità tecnica, che si risolve in un ampliamento dell’esercizio del diritto di difesa. Alla remotizzazione delle attività di deposito, difatti, deve pur sempre corrispondere l’informatizzazione dei fascicoli e l’accessibilità “a distanza”. Sul fronte, invece, delle questioni sul tappeto ed evocate nel testo, al netto dei dubbi implicitamente connessi alla transizione, è auspicabile credere che il fiorire di nuove prassi giudiziarie possa disinnescare, in concreto, contrasti normativi del tipo di quelli evocati. È pur vero che ciò potrebbe non accadere nella totalità dei casi e in siffatte ipotesi più rilevante si mostrerà la giurisprudenza di Cassazione, cui si demanda il compito nomofilattico. Come si è visto, la costruzione per principi generali, la mancata introduzione di specifiche ipotesi invalidanti, l’utilizzo accorto del principio di neutralità digitale possono sostenere letture coerenti col sistema processuale sino ad oggi noto. Sono da evitare, invece, derive formaliste e che, dietro la maschera del rigore tecnico nascondono, invece, una lesione, talvolta evidente, dei diritti e delle legittime aspettative delle parti processuali tutte: imputato, le altre parti private, ma pure il pubblico ministero. La transizione al digitale costituisce di certo un orizzonte sfidante ma non ambisce a mettere in subbuglio il sistema processuale o le garanzie, irrinunciabili, che in esso debbono continuare a trovare esaltazione. Cambierà di certo il punto di osservazione, ma il sistema tende a conservare i suoi caratteri irrinunciabili e, perciò, ruota ancora attorno al suo *sole*: il giusto processo.

⁶⁴ Oppure chiedere di potervi fare accesso, ma ogni volta che ne avesse bisogno. Non è, per dirla altrimenti, un accesso libero, ma condizionato al deposito di istanze di accesso agli atti, cui consegnerà l’obbligo del versamento del contributo per le copie e la spedizione del fascicolo sino a quel momento. Per i successivi depositi, quindi, occorrerà, ogni volta, procedere con ulteriore istanza e nuovo versamento, cui consegnerà un nuovo invio del fascicolo, e così discorrendo per tutto il corso del procedimento.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**